

Comune di Oglianico

Città Metropolitana di Torino

AVVISO PUBBLICO A FAVORE DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE CHE SVOLGANO ATTIVITA' ARTIGIANALE O COMMERCIALE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM (D.P.C.M DEL 24/09/2020 - GU n. 302 del 04/12/2020)

ART.1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente Avviso è finalizzato a sostenere le piccole e micro imprese con sede operativa nel territorio del Comune di Oglianico che svolgano attività artigianale o commerciale, ovvero che intraprendano una nuova attività artigianale o commerciale nel territorio comunale, mediante la concessione di un contributo una tantum a fondo perduto per sostenere le attività economiche nelle aree interne.

ART. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente bando è pari a a € 30.843,00 per l'anno 2020.

2. La disponibilità complessiva di risorse finanziarie potrà essere incrementata qualora si rendano disponibili ulteriori risorse a seguito dell'adozione di successivi provvedimenti.

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare la domanda di contributo le micro e piccole imprese artigiane e commerciali che:

- svolgano attività economiche, artigianali e commerciali attraverso una unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Oglianico, ovvero intraprendano nuove attività nel suddetto territorio comunale;
- risultino iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente.

2. Le domande potranno essere presentate direttamente dalle imprese interessate, tramite PEC, all'indirizzo ragioneria.oglianico@pec.it.

ART. 4 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Le Imprese interessate ovvero i loro legali rappresentanti, alla data di presentazione della domanda, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
- essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dal D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia);
- non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante;

- essere in regola con gli obblighi contributivi e retributivi;
 - essere in regola con il pagamento dei tributi comunali (es. IMU, TARI, ecc).
2. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell'istanza deve essere tempestivamente comunicata all'indirizzo ragioneria.oglianico@pec.it per le eventuali verifiche e valutazioni.
 3. Qualora vengano riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso.

ART. 5 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM

1. Le azioni di sostegno economico il cui ammontare complessivo è definito all'art. 2 possono ricomprendere:
 - erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
 - erogazioni di contributi per iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.
2. Tali spese devono essere state sostenute a partire dal 05/12/2020.
3. Il presente contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19", ivi comprese le indennità erogate dall'INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, e dell'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e, in analogia a queste ultime, non è soggetto a imposizione fiscale, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia, purché il totale dei contributi ottenuti non superi il totale delle somme spese.
4. Le somme a disposizione per il presente bando, pari ad € 30.843,00, verranno ripartite fra gli aventi diritto in misura equivalente fino a un massimo di euro 1.500,00. Il contributo potrà essere incrementato fino ad un massimo del 30% del limite massimo per i soggetti che ricadono in una o più delle condizioni sotto indicate:
 - chiusura totale dell'attività a seguito dell'emanazione dei DPCM;
 - nuova apertura a partire dal 1.1.2020;
 - età inferiore a 35 anni.

ART. 6 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO

1. Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande e all'erogazione del contributo una tantum, saranno curati direttamente dall'Amministrazione Comunale.

ART. 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA

1. L'avviso sarà visionabile sul sito istituzionale del Comune di Oglianico.

2. Le domande dovranno essere trasmesse **esclusivamente via pec**, all'indirizzo: ragioneria.oglianico@pec.it
3. Le domande dovranno pervenire **entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione in albo pretorio on-line del Comune**;
4. Il modulo di domanda, compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere **sottoscritto o firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.m.i., dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, allegando copia del documento di riconoscimento.**
5. Alla domanda dovrà essere allegato:
 - **visura camerale in corso di validità;**
 - **fatture quietanzate con pagamento tracciabile, relative alle spese sostenute.**

Le spese ammissibili, a titolo esemplificativo, potranno riguardare:

- Spese di gestione, luce-acqua-riscaldamento-telefono, per i mesi da dicembre 2020;
- Spese di ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento per innovazione di prodotto e di processo;
- Acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature, opere murarie e impiantistiche.

Le spese devono essere state sostenute a partire dal 05/12/2020.

6. Non potranno essere accolte le domande:
 - a) predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso;
 - b) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso e/o non sottoscritta dal legale rappresentante.

ART. 8 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Nel corso della fase istruttoria, il Comune di Oglianico, procederà alla verifica circa la sussistenza dei requisiti soggettivi dichiarati, per il tramite di interrogazione telematica degli archivi camerali.
2. A conclusione della fase istruttoria, il Comune di Oglianico comunica al beneficiario, a mezzo pec, l'ammissione ai benefici del bonus di cui al presente avviso e, contestualmente, ne dispone l'immediata erogazione a mezzo di bonifico bancario sull'IBAN indicato in sede di presentazione della domanda.

L'importo come sopra determinato sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accessi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.

3. Il Comune di Oglianico, anche successivamente all'erogazione del bonus, si riserva di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda.
4. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei dati dei beneficiari ai sensi degli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013 di cui al presente Avviso, il Comune di Oglianico provvederà alla estrapolazione dei relativi elenchi per la trasmissione degli stessi al Responsabile della Trasparenza del Comune per la relativa pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" secondo disposizione del Responsabile del Procedimento nel rispetto delle specifiche indicate all'art. 27 del medesimo DLgs33/2013 ed apposita comunicazione.

5. Le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione del bonus per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo medesimo e quella di restituzione dello stesso.

ART. 9 – INFORMAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO E ACCESSO AGLI ATTI E MODALITÀ DI RICORSO

1. Con riferimento alle informazioni relative al presente avviso, alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione, e all’erogazione del bonus, a partire dall’apertura e fino al giorno prima della chiusura dei termini, sarà possibile inviare richieste di chiarimenti al recapito di posta elettronica ragioneria.oglianico@pec.it.
2. L’impresa interessata può richiedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi” e del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33.
3. Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il Sig. Monica Maria Bianca Vacha.
4. Avverso i provvedimenti di erogazione dei contributi è ammesso :
 - a) istanze di riesame ai sensi della Legge 241/90;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

ART. 10 - INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY

1. Tutte le informazioni concernenti il presente Avviso pubblico e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste all’indirizzo ragioneria.oglianico@pec.it.
2. Il Comune di Oglianico tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il presente avviso ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Per il perseguimento delle predette finalità, l’amministrazione raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, più in generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016. I dati verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione delle interessate per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti del Comune di Oglianico che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento. L’amministrazione comunale potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all’Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l’adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’amministrazione regionale potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’inammissibilità o l’esclusione della proponente dalla partecipazione all’Avviso.

Art. 11 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Oglianico che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Oglianico, 22/04/2021



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

(VACHA Monica Maria Bianca

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n.
39/1993.)